



**COMUNE DI S. TERESA DI
RIVA**

PROVINCIA DI MESSINA

Deliberazione N° 10
del 10/04/2007
Trasmessa al CO.RE.CO. il
.....
Prot. N.

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGIONALE**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARTICOLO 68
DEL D. LGS. 507/93**

L'anno duemilasette addì DIECI del mese di aprile alle ore 11,20 nella casa Comunale e nella
consueta sala delle adunanze IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. LA MATTINA ANTONINO,

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Assistito dal Segretario del Comune Dott. CASALE MAURIZIO

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso :

- Che con delibera Consiliare n° 46 del 31/05/1994 è stato adottato il regolamento servizio N.U. e della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Che con delibera Consiliare n° 46 del 04/10/2000 è stato adottato il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 22/97, il cui schema tipo è stato approvato con Decreto Commissariale del 26/07/2000 in G.U.R.S. n° 37 del 11/08/2000, abrogando nel contempo il regolamento adottato con la sopra citata delibera Consiliare n° 46 del 31/05/1994, con esclusione del Capo III° relativo alla disciplina della Tassa Smaltimento rifiuti ;

- Che con delibera Consiliare n° 4 del 13/02/2002 è stato modificato l'art. 24, del Capo III° del regolamento adottato con deliberazione n° 46 del 31/05/1994;

Considerato che a seguito delle modifiche legislative intervenute, da ultimo con la legge 296/2006, (Finanziaria dello Stato per l'anno 2007), appare necessario ed opportuno disciplinare l'applicazione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stante che l'attuale regolamento risale al 1994;

Considerato, altresì, che per effetto del trasferimento del servizio alla Società ATO 4 ME SPA, dal quale scaturirà un aumento dei costi del servizio stesso, appare opportuno specificare al meglio la classificazione delle categorie di cui all'art. 68 del D.lgs. 507/93;

- **Visto** l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA PROVINCIA DI MESSINA

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ART. 1

Istituzione della tassa

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale.

2. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267 del 2000 e dell'art.23 del decreto legislativo 5.2.1997, n.22.

3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni.

ART. 2

Attivazione del servizio

1. Fuori dalle zone in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa, previa dichiarazione del Tecnico comunale cui compete il servizio smaltimento rifiuti, attestante che la zona di ubicazione degli immobili non è inclusa nel servizio di raccolta RSU.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 1.

ART. 3
Gettito
e costo
del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, come modificato dall'art. 3, comma 68 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale.

ART. 4
Presupposto
della tassa
ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 1.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- i vani caldaia, le cabine elettriche, i forni e simili.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzabili, purché non allacciate ad utenze di erogazione di servizi pubblici.

b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi, purché non allacciati ad utenze di erogazione di servizi pubblici.

c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 5 **Soggetti** **passivi** **e soggetti responsabili** **del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art.4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art.16, commi 1 e 4.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.4, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art.12;
 - b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

ART. 7 Commisurazione e tariffe

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

ART. 8 Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a. abitazioni di proprietà di soggetti residenti all'estero a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a 120 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione cui deve essere allegato il certificato di iscrizione all'AIRE, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo l'accertamento da parte del comune.
 2. La riduzione di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; la riduzione tariffaria di cui al precedente comma 1 che si rende applicabile a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorre dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero del

tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 17.

ART. 9 Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie, classificate come segue:

CATEGORIA A - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

CATEGORIA B - Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;

CATEGORIA C - Locali ed aree per uso abitativo per nuclei familiari e loro pertinenze, garage, depositi, cantine, Brad and Breakfast;

CATEGORIA D - Locali adibiti ad attività terziarie - Banche, Uffici Postali, Studi Professionali, Circoli sportivi, ricreativi e culturali;

CATEGORIA E - Botteghe e laboratori artigiani, attività industriali, negozi in genere di vendita di beni non deperibili, fermo restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale o artigianale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

CATEGORIA F - Locali ed aree adibiti alla vendita al dettaglio di beni alimentari o comunque deperibili, Ristoranti, Pizzerie, Osterie, Bar, Pasticcerie, Birrerie, supermercati, fruttivendoli, Salumerie.

2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
3. Le fattispecie imponibili non direttamente esplicitate nelle categorie di cui al comma 1, saranno sottoposte a tassazione applicando la tariffa stabilita relativa alla categoria similare.

ART. 10 Deliberazione di tariffa

1. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione la Giunta comunale delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 9, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno d'imposta. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 11 Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in

relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziante.

5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

ART. 12 Accertamento

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

2. Sulle somme accertate ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali maggiorati di un punto percentuale.

3. L'ufficio tributi non procede alla notifica di avvisi di accertamento d'ufficio e/o in rettifica qualora l'importo del tributo non versato, comprensivo di sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 15,00.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n. 446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

ART. 13 Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 15 in ruoli principali, ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia. Per i ruoli coattivi, formati sulla base degli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica notificati ai contribuenti, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due, sulla base di provvedimento della Giunta comunale.

3. E' fatta salva la facoltà del comune di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97.

ART. 14
Poteri
del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

ART. 15
Funzionario
responsabile

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 16
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dall'art. 12, comma 2;

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a Euro 15,00.

4. Per gli importi iscritti a ruolo e non dovuti in base ad errori, duplicazioni o annullamenti e rettifiche d'ufficio di accertamenti illegittimi, l'ufficio tributi, su istanza del contribuente, dispone lo sgravio entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. La domanda di sgravio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla notifica della relativa cartella esattoriale.

ART. 17
Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 14,

commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ART. 18 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 19 Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

ART. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2007.